

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Salerno – **Decreto dirigenziale n. 92 del 22 febbraio 2010 – Comune di Eboli - Concessione del terreno demaniale di mq. 9.279,00, ubicato in localita' Tempa delle Graste, posto in destra idraulica del fiume Sele, individuato in catasto al fg. 54, particella n. 22 (parte) ed al fg. 62, particelle nn. 33 (parte) e 35 (parte), per uso agricolo. Ditta Fierro Fortunato - Prat. 2230 BD**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 22.12.2003, acquisita agli atti di questo Settore in data 28.12.2003 prot. n. 241, il sig. Fierro Fortunato nato a Salerno il 20.04.1940 ed ivi residente alla Via Paradiso n. 15, C.F. FRR FTN 40D20 H703Q, ha chiesto la concessione del terreno demaniale di mq. 9.279,00, ubicato in località Tempa delle Graste, posto in destra idraulica del fiume Sele, individuato in catasto al fg. 54, particella n. 22 (parte) ed al fg. 62, particelle nn. 33 (parte) e 35 (parte), per uso agricolo;
- Che con successiva nota del 30.03.2009, acquisita agli atti di questo Settore in data 07.04.2009 prot. n. 304759, la ditta in argomento ha trasmesso nuova documentazione ad integrazione di quella prodotta con la precedente istanza;
NICO DEL “parco vanvitelli S.p.a. ha chiesto la concessione di un tratto di canaletta in disuso di mq. 150 situata tra la proprietà della richiedente e la strada provinciale. in catasto al fg. 7 tra la part. n. 905 e la strada
- Che a seguito di sopralluogo, eseguito da tecnici del Settore, ed istruttoria della pratica è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata dalla ditta di cui sopra per la concessione dell'area demaniale in argomento;
- Che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato, relativamente a proprietà di terzi limitrofe a quella demaniale richiesta, dal quale è scaturito un canone annuo di € 704,27, con decorrenza 01.01.2007, da chiedere alla ditta per la concessione di detto cespite demaniale;

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento dell' indennità di occupazione relativa al periodo 2007-2009, codice tariffa 1517, per l'importo complessivo di € 2169,52, annualmente aggiornato con gli indici ISTAT e comprensivo della tassa regionale del 10% di cui all'art. 1 della L.R. 1/72. Tale importo è stato corrisposto con due distinti versamenti, il primo di € 1.702,65 eseguito il 10.06.09, n. VCY 0058, c/o l'ufficio postale n. 57/314 ed il secondo eseguito in data 13.01.2010, VCY 0368, c/o l'ufficio postale n. 57/314. Entrambi i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria;
- Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo complessivo di € 1.280,50, pari a due annualità dell'indennità base iniziale, con due distinti versamenti, il primo di € 1.004,50 eseguito il 10.06.09, n. VCY 0057, c/o l'ufficio postale n. 57/314, ed il secondo eseguito in data 13.01.2010, n. VCY 0369, c/o l'ufficio postale n. 57/314. Entrambi i versamenti sono stati eseguiti sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria;
- Che il sig. Fierro Fortunato ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché

dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;

- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n.5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 3 del 21/01/2010;
- la Delibera di G. R. n. 92 del 09.02.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare al sig. Fierro Fortunato nato a Salerno il 20.04.1940 ed ivi residente alla Via Paradiso n. 15, C.F. FRR FTN 40D20 H703Q, la concessione del terreno demaniale ubicato alla località Tempa delle Graste del comune di Eboli, posto in destra idraulica del fiume Sele ed individuato in catasto al fg. 54, particella n. 22 (parte) ed al fg. 62, particelle nn. 33 (parte) e 35 (parte).

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 - l'area in argomento di mq. 9.279,00 così come individuata sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è data in concessione nello stato in cui si trova per uso agricolo;

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione;

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2009 e scadenza il 31.12.2014. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a me-

no che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno 1 (uno) anno prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2009 è fissato in € 743,50 (comprensivo di aggiornamento ISTAT + 10% Imposta Regionale, codice tariffa 1517) e sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 1.280,50 (cauzione pari al doppio del canone annuo, codice tariffa 1519), già corrisposto dalla ditta è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della stessa al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno sul C/C n° 21965181, codici tariffa 1517, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire, sul terreno dato in concessione, qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che durante il periodo di concessione, per qualsiasi motivo, la superficie del suolo venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione del terreno concesso all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sul terreno concesso, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'AG.C LL.PP. - OO. PP ;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al Comune di Eboli;
- Al Corpo Forestale dello Stato – Comando Foce Sele;
- Alla ditta Fierro Fortunato

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio